

## **Allegato B**

### **ACCORDO DI COLLABORAZIONE NON ONEROSA**

**tra**

il Comune di Reggio Emilia (di seguito Comune) con sede legale in Piazza Prampolini,1  
CF/PI 00145920351 qui rappresentato dal Dirigente del Servizio Cultura Intercultura  
Giovani Università e Direttore dei Musei Civici, Dott. Nando Rinaldi

**e**

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia in Piazza Martiri del  
VII Luglio n. 7 (C.F. 91070780357, P.I.01699800353), di seguito denominata Fondazione,  
nella persona del suo legale rappresentante dr. Corrado Baldini,

#### **Premesso che**

il Comune, nel perseguire l'obiettivo della diffusione della cultura come bene comune, di  
tutti e per tutti, ha intenzione di realizzare nell'anno 2026 quale evento importante per la  
città di Reggio Emilia una mostra a cura di Ilaria Campioli e Andrea Tinterri e con la  
curatela musicale di Giulia Cavaliere dedicata alla "strana e misteriosa parentela tra suono  
e immagine" che ha sempre affascinato Luigi Ghirri, la cui inaugurazione è prevista il 30  
aprile 2026.

Tale mostra avrà come focus il ruolo centrale che la musica ricopre nella produzione  
artistica e teorica del fotografo.

Il Comune di Reggio Emilia-Servizio Cultura Intercultura Giovani Università, ai fini del  
raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, ha rilevato l'interesse di avvalersi della  
collaborazione della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia,

La Fondazione, istituzione culturale tra le più significative e prestigiose del panorama nazionale, ha come scopo statutario la promozione e diffusione della cultura nei suoi molteplici aspetti, ponendosi come punto di riferimento per la produzione e l'offerta culturale a livello nazionale e internazionale.

**Richiamato:**

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che sancisce per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico;

**Dato atto che:**

nell'ambito del disposto sopracitato, entrambe le parti esprimono un reciproco interesse istituzionale alla stipula del presente accordo di collaborazione,

**si conviene e stipula quanto segue**

**Articolo 1 – Finalità e oggetto della collaborazione**

La finalità dell'accordo nell'ottica di una piena collaborazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e sinergia di risorse economiche e professionali , la disponibilità prestata dalla Fondazione I TEATRI ad esporre presso la propria sede, nei locali del Ridotto del Teatro Valli, una sezione della mostra Luigi Ghirri che verrà inaugurata il 30 aprile 2026.

Il Comune di Reggio Emilia, nella figura della curatrice Ilaria Campioli, e i Teatri, nella persona della responsabile dell'archivio Liliana Cappuccino, selezioneranno e articoleranno una sezione della mostra che verrà esposta presso i locali del Ridotto del Teatro Valli, nello specifico Sala Ottagonale e corridoio del Ridotto.

## **Articolo 2 – Durata della collaborazione**

L'accordo di collaborazione avrà durata dalla data della sua stipula fino al 30.09.2026.

## **Articolo 3 – Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, Fondazione I Teatri ed il Comune si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, nonché quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'articolo 1.

## **Articolo 4 – Gratuità della collaborazione**

La presente collaborazione trattasi di accordo contrattuale a titolo gratuito

## **Articolo 5 – Copertura assicurativa**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente collaborazione.

Il Comune di Reggio garantisce la copertura assicurativa delle opere che saranno esposte presso il Teatro.

## **Articolo 6 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Le Parti garantiscono inoltre l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Nell'esecuzione del presente accordo, l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione non comporta alcun onere in capo all'altra parte.

#### **Articolo 7 – Recesso**

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni di preavviso.

Lo scioglimento della presente convenzione comporta per il Comune l'obbligo del rimborso delle spese documentate dall'Istituto fino a tale data.

#### **Articolo 8 – Controversie**

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Salvo causa di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da un atto scritto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Reggio Emilia quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Articolo 9 – Registrazione e spese**

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

#### **Art 10 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 11 – Privacy e riservatezza**

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti si danno atto che i rispettivi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa. I dati potranno essere trattati con l'ausilio di elaboratori elettronici, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti da leggi e regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo.

I dati personali saranno tenuti strettamente riservati, non saranno ceduti o comunicati a terzi con eccezione dei soggetti per i quali tale facoltà è riconosciuta dalle normative di legge e sia strettamente necessaria in relazione all'attività da questi esplicata. I dati

saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ordine al trattamento in questione gli interessati potranno esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) n. 2016/679. Ciascuna parte agirà da titolare autonomo del trattamento dati.

Per esercitare i diritti sanciti dal GDPR e per richiedere l'informativa completa, ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra che risponderà limitatamente ai dati da esso trattati.

I contatti di riferimento sono:

per la Fondazione: presidenza@pec.iteatri.re.it – DPO: iteatri.dop@01privacy.it

per il Comune: DPO: dpo@comune.re.it

Per la Fondazione I TEATRI

Legale Rappresentante

Il Direttore

Corrado Baldini

Per Comune di Reggio Emilia

Il Dirigente del Servizio Cultura

Intercultura Giovani Università

Nando Rinaldi